

REGOLAMENTO (CEE) N. 2737/90 DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 1990

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso originari della Repubblica popolare cinese e che dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato consultivo istituito da detto regolamento,

considerando quanto segue:

A. Misure provvisorie

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 763/90⁽²⁾, la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso originari della Repubblica popolare cinese, di cui al codice NC 2849 90 30. Il dazio è stato prorogato per un periodo massimo di due mesi con il regolamento (CEE) n. 2127/90⁽³⁾.

B. Seguito della procedura

- (2) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio, la « China Chamber of Commerce of Metals, Minerals and Chemicals Importers and Exporters », in appresso denominata « Camera di commercio cinese », in rappresentanza dei due esportatori cinesi, « China National Non-ferrous Metals Import and Export Corporation » (CNIEC) e « China National Metals and Minerals Import and Export Corporation » (Minmetals), ha chiesto ed ottenuto di essere sentita dalla Commissione.
- (3) La Commissione ha informato la Camera di commercio cinese dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali intendeva raccomandare l'istituzione di dazi definitivi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio. È stato inoltre fissato un termine entro il quale la Camera di commercio cinese e gli esportatori cinesi potevano presentare le loro osservazioni.

(4) Un importatore che non si era manifestato entro il termine fissato nell'avviso di apertura della procedura ha chiesto e ottenuto di essere sentito ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 763/90.

(5) La Commissione ha tenuto conto di tutte le osservazioni presentate prima di elaborare le conclusioni definitive, che sono confermate dal Consiglio.

(6) La presente inchiesta non è stata conclusa entro il termine di un anno fissato all'articolo 7, paragrafo 9, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2423/88 a causa della durata delle consultazioni in sede di comitato consultivo prima dell'istituzione delle misure provvisorie.

C. Prodotto oggetto dell'inchiesta e prodotto simile

- (7) L'importatore di cui al punto 4 del presente regolamento ha affermato che i carburi di tungsteno esportati dalla Repubblica popolare cinese e quelli fabbricati dai produttori comunitari, pur avendo la stessa composizione chimica, non erano qualitativamente comparabili. L'importatore sosteneva infatti che i carburi cinesi, essendo meno affidabili quanto alla dimensione e alla distribuzione dei grani, possono essere utilizzati unicamente per la fabbricazione di prodotti meno pregiati (utensili).
- (8) Benché l'importatore suddetto abbia addotto tale argomentazione per giustificare i bassi prezzi praticati dagli esportatori cinesi (tale osservazione sarà presa in considerazione nel punto 17), la Commissione ha ritenuto opportuno esaminare la questione anche in merito alla definizione di prodotto simile, nella misura in cui le differenze di qualità addotte potevano implicare differenze nell'utilizzazione finale.
- (9) A tale proposito la Commissione rileva che riguardo alle utilizzazioni finali dei carburi di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese e di quelli fabbricati dai produttori comunitari non esiste una specializzazione rigorosa, in quanto

- i produttori comunitari vendono a tutte le categorie di utilizzatori, senza alcuna limitazione;
- in mancanza di collaborazione da parte degli esportatori e dei produttori cinesi, nonché degli importatori comunitari, non è possibile affermare che le forniture cinesi sono destinate ad una categoria limitata oppure ben determinata di utilizzatori;

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 36.

⁽³⁾ GU n. L 195 del 26. 7. 1990, pag. 2.